



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

### **Ordinanza speciale n. 183 del 24 settembre 2026**

#### **ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020**

#### ***Modifiche e integrazioni all'Ordinanza n. 45 del 31 gennaio 2023, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Interventi di ricostruzione nel Comune di San Severino Marche"***

**Il Commissario Straordinario** del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023 (registrato dalla Corte dei Conti in data 18 gennaio 2023, con il n. 235) sino al 31 dicembre 2023 e successivamente prorogato sino al 31 dicembre 2026, giusti Decreti del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024 (registrato dalla Corte dei Conti il 5 febbraio 2024 con il n. 327), del 13 gennaio 2025 (registrato dalla Corte dei Conti in data 23 gennaio 2025, con il n. 235) e del 14 gennaio 2026 (registrato dalla Corte dei Conti in data 29 gennaio 2026, con il n. 328);

**Visto** il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

**Visto**, in particolare, l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario Straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

**Visto** il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante "*Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile*", convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

**Visto** l'articolo 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025 n. 199, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*", con il quale è stato aggiunto il comma 4-*decies* all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;

**Visto** l'articolo 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del

2016; stabilendo altresì che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;

**Visto** il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

**Visto**, in particolare, l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale “*il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma*”;

**Vista** l'Ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante “*Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 11, comma 2, del Decreto Legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120*”, e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

**Visto** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”, entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

**Visto** il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante “*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*”, il quale ha apportato numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici vigente;

**Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “*Codice dei contratti pubblici*” ove applicabile *ratione temporis*;

**Viste** le Ordinanze:

- a) n. 145 del 28 giugno 2023, recante “*Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*”;
- b) n. 162 del 20 dicembre 2023, recante “*Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023*”;

- c) n. 196 del 28 giugno 2024, recante *“Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023”*;
- d) n. 214 del 23 dicembre 2024 recante *“Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di Building Information Modeling – BIM”*;
- e) n. 227 del 9 aprile 2025, recante *“Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209”*;
- f) n. 234 del 2 luglio 2025, recante *“Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici Speciali per la Ricostruzione e di Building Information Modeling – BIM”*;
- g) n. 254 del 22 dicembre 2025, recante *“Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici Speciali per la Ricostruzione e di Building Information Modeling – BIM”*;

**Vista** l’Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, con la quale è stato approvato il Testo Unico della Ricostruzione Privata (TURP), nonché tutte le successive Ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;

**Vista** l’Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante *“Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica”*;

**Vista** l’Ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Misure in materia di eccezionale aumento dei costi dei materiali”*, per quanto compatibile;

**Visto** il decreto commissariale n. 400 del 2022 e successive modificazioni e integrazioni, di approvazione di Linee Guida e indirizzi applicativi della Struttura Commissariale in materia di ricostruzione pubblica, per quanto compatibile;

**Vista** la circolare prot. CGRTS n. 2594 del 27 gennaio 2021, con specifico riferimento ai criteri di imputazione della quota privata/pubblica negli interventi a proprietà mista;

**Vista** la nota di indirizzi e chiarimenti del Commissario Straordinario del Governo prot. CGRTS-0026177-P del 26 ottobre 2022, per quanto rilevante;

**Vista** l’Ordinanza commissariale n. 276 del 4 maggio 2026, recante *“Approvazione del Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2026. Disposizioni di coordinamento per la disciplina della ricostruzione pubblica e privata”*;

**Vista** l’Ordinanza speciale n. 45 del 31 gennaio 2023, ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante *“Interventi di ricostruzione nel Comune di San Severino Marche”*;

**Visto**, in particolare, l’articolo 1 della predetta Ordinanza speciale n. 45 del 2023, che individua ed approva come urgente e di particolare criticità l’intervento relativo al compendio edilizio della Casa di riposo “Lazzarelli”;

**Vista** la nota del Comune di San Severino Marche, prot. USR Marche 0112932 del 17.09.2026, di richiesta di adozione di una disciplina speciale per il complesso del Santuario di San Pacifico, costituito dalla Chiesa di San Pacifico e dal Convento di Santa Maria delle Grazie;

**Rilevato**, in particolare, che, mediante la citata nota, il Comune di San Severino Marche ha rappresentato quanto segue:

- il complesso del Santuario di S. Pacifico, costituito dalla Chiesa e dal convento S. Maria delle Grazie, è individuato da un aggregato di tre unità strutturali, di proprietà mista, pubblica e privata, rese inagibili dagli eventi sismici e oggetto delle schede AeDES nn. 004 del 07/12/2016, 006 e 007 del 09/03/2018, 003 del 20/01/2020 e della scheda MiBACT n. 022 del 02/02/2017, che ne hanno certificato l'inagibilità;
- le predette unità strutturali, funzionalmente e strutturalmente interconnesse, sono rappresentate, per oltre il 50% della superficie complessiva dell'aggregato, dalla proprietà privata dell'Ente morale Provincia Picena S. Giacomo della Marca dei Frati Minori;
- il complesso, realizzato in muratura e con orizzontamenti in latero-cemento, ha subito nel tempo una progressiva evoluzione costruttiva, attraverso la realizzazione e la ristrutturazione di volumi mediante l'impiego di tecnologie via via più moderne, assumendo caratteristiche dinamiche tali da individuare un comportamento d'insieme nei confronti delle azioni orizzontali;
- per le caratteristiche sopra descritte, il complesso del Santuario di S. Pacifico presenta una stretta interconnessione funzionale e strutturale tra le diverse unità che lo compongono, tale da rendere opportuno un approccio progettuale ed esecutivo unitario;
- la particolare configurazione proprietaria, caratterizzata dalla compresenza di porzioni di proprietà pubblica e privata, unitamente alla necessità di coordinare differenti modalità e fonti di finanziamento, determina ulteriori elementi di complessità nell'applicazione delle ordinarie procedure previste dal Testo Unico della Ricostruzione Privata;
- la separazione degli interventi in singole unità strutturali e la conseguente applicazione di procedimenti distinti rischierebbero di compromettere l'unitarietà dell'intervento, con possibili ricadute sulla corretta definizione delle soluzioni tecniche, sul coordinamento delle lavorazioni e sui tempi complessivi di attuazione;
- è pertanto necessario individuare una disciplina procedurale e finanziaria specifica che consenta di ricondurre ad un unico procedimento la progettazione, l'approvazione, il finanziamento e l'esecuzione degli interventi riguardanti l'intero complesso, in deroga agli articoli 12 e 14 del Testo Unico della Ricostruzione Privata, al fine di assicurare una gestione unitaria, coordinata e coerente dell'intervento, superando le criticità derivanti dalla frammentazione delle unità strutturali e dalla compresenza di differenti regimi proprietari e finanziari;

**Vista** la nota prot. CGRTS-0038328-A del 18/09/2026, recante in allegato la relazione istruttoria, con la quale l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Marche ha proposto di modificare l'Ordinanza speciale n. 45 del 2023, introducendo disposizioni specifiche finalizzate ad includere il complesso del Santuario di San Pacifico tra gli interventi di particolare criticità e urgenza, riconoscendo l'unitarietà strutturale e funzionale dell'intervento e, di conseguenza, disciplinando il coordinamento tra ricostruzione pubblica e ricostruzione privata al fine di consentire la presentazione di un'istanza unitaria relativa all'intero complesso edilizio e definirne le relative modalità di istruttoria, concessione

ed erogazione dei contributi relativi alle porzioni pubbliche e private, con applicazione, per quanto non espressamente disciplinato, delle disposizioni del Testo Unico della Ricostruzione Privata;

**Preso atto**, in particolare, che l'Ufficio Speciale Ricostruzione Marche ha rappresentato quanto segue:

- l'immobile oggetto di intervento costituisce infatti un unico aggregato edilizio dichiarato di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gravemente danneggiato dagli eventi sismici del 2016, caratterizzato dalla compresenza di porzioni appartenenti al Fondo Edifici di Culto (FEC) e all'Provincia Picena San Giacomo della Marca dei Frati Minori, con prevalenza della componente privata;
- l'istruttoria tecnica evidenzia come il complesso presenti una rilevante compenetrazione strutturale e funzionale tra le diverse porzioni immobiliari e come l'evoluzione storica dell'edificio abbia determinato un comportamento strutturale unitario dell'intero aggregato;
- le analisi svolte dimostrano l'impossibilità di procedere mediante una progettazione e una valutazione separate per singole unità strutturali, rendendo necessaria una modellazione globale ed una gestione unitaria dell'intervento;
- l'Ufficio Speciale Ricostruzione Marche intende assumere le funzioni di coordinamento procedimentale e tecnico tra i soggetti coinvolti;

**Ritenuto** che la disciplina ordinaria, fondata sulla distinzione tra procedimenti della ricostruzione pubblica e della ricostruzione privata, non consente di governare efficacemente una fattispecie caratterizzata dalla contestuale presenza di proprietà pubbliche e private, dalla necessità di un'unica progettazione strutturale e dal coordinamento di differenti modalità di finanziamento e attuazione;

**Considerato** che, come emerge dall'istruttoria condotta dall'Ufficio Speciale Ricostruzione Marche e dal Comune di San Severino Marche, la separazione dell'intervento in distinti procedimenti potrebbe compromettere l'unitarietà delle soluzioni tecniche, il coordinamento delle lavorazioni ed i tempi complessivi di attuazione, con possibili ricadute sulla corretta tutela del bene culturale e sul conseguimento degli obiettivi di miglioramento sismico;

**Ritenuto** che le modifiche risultano indispensabili per consentire l'attuazione dell'intervento secondo criteri di efficacia, economicità e speditezza amministrativa, evitando la frammentazione procedurale che deriverebbe dall'applicazione separata degli strumenti ordinari della ricostruzione e garantendo, al contempo, la corretta tutela del bene culturale e il conseguimento degli obiettivi di miglioramento sismico dell'intero complesso;

**Ritenuto**, pertanto, necessario modificare ed integrare l'Ordinanza speciale n. 45 del 2023, includendo il complesso del Santuario di San Pacifico tra gli interventi urgenti e di particolare criticità ed introducendo una disciplina specifica che consenta di ricondurre ad un quadro unitario la progettazione, l'istruttoria, il finanziamento e l'esecuzione delle opere occorrenti per il ripristino del Santuario;

**Ritenuto**, in particolare, necessario prevedere, limitatamente all'intervento sul complesso del Santuario di San Pacifico, specifiche disposizioni in deroga agli articoli 12 e 14 del Testo unico della ricostruzione privata, al fine di assicurare l'unitarietà dell'intervento e il coordinamento tra la componente pubblica e quella privata;

**Ritenuto** di attribuire all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Marche il coordinamento procedimentale e tecnico dell'intervento sul complesso del Santuario di San Pacifico, ferme restando le competenze dei soggetti proprietari e del Comune di San Severino Marche;

**Ritenuta**, infine, la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

**Visti** gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

**Considerata** l'urgenza di assicurare l'avvio coordinato dell'intervento sul complesso del Santuario di San Pacifico, evitando la frammentazione dei procedimenti e consentendo la tempestiva definizione della progettazione unitaria e delle relative modalità di finanziamento;

**Ritenuta**, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente Ordinanza;

**Acquisita** l'intesa nella cabina di coordinamento del 23 settembre 2026 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria,

## **DISPONE**

### **Articolo 1**

#### ***(Modifiche all'articolo 1 dell'Ordinanza speciale n. 45 del 31 gennaio 2023)***

1. All'articolo 1 (*"Individuazione degli interventi di particolare criticità ed urgenza"*) dell'Ordinanza speciale n. 45 del 31 gennaio 2023 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

*"1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, è individuato e approvato come urgente e di particolare criticità, il complesso degli interventi di ricostruzione degli edifici siti nel Comune di San Severino Marche danneggiati dagli eventi sismici, meglio descritti nell'art. 5 bis e nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza e di seguito indicati:*

*a) delocalizzazione, in un'area reperita a cura e spese dell'amministrazione comunale, del compendio edilizio della Casa di riposo "Lazzarelli", importo dei lavori pari a € 13.690.950,00;*

*b) restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico del complesso del Santuario di S. Pacifico, costituito dalla Chiesa e dal Convento S. Maria delle Grazie".*

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

*"L'intervento del compendio edilizio della Casa di riposo "Lazzarelli" presenta carattere di necessità e urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, poiché la struttura da realizzare assolve una funzione determinante nel territorio interessato. L'intervento del complesso del Santuario di S. Pacifico è attuato secondo un'impostazione unitaria, volta ad armonizzare la ricostruzione privata e quella pubblica, in ragione della stretta*

*interconnessione strutturale e funzionale delle diverse porzioni immobiliari e nel rispetto della tutela degli aspetti architettonici, storici, culturali e ambientali del complesso”.*

b) al comma 3:

- dopo le parole *“Al fine di assicurare la pronta attuazione dell’intervento”* sono inserite le parole *“relativo al compendio edilizio della Casa di riposo “Lazzarelli”;*
- in fine, è aggiunto il seguente periodo: *“Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, all’intervento sul complesso del Santuario di San Pacifico si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Testo unico della ricostruzione privata, approvato con Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, e successive modificazioni e integrazioni”.*

## **Articolo 2**

***(Modifiche agli articoli 2, 3, 5, 6, 7 e 8 dell’Ordinanza speciale n. 45 del 31 gennaio 2023)***

1. All’articolo 2 (*“Designazione e compiti del sub-commissario”*), alla rubrica, dopo le parole *“Designazione e compiti del sub-commissario”* sono aggiunte le parole *“per il compendio edilizio della Casa di riposo «Lazzarelli»”* e, al comma 2, dopo le parole *“Ai fini dell’attuazione della presente ordinanza”* sono inserite le parole *“, con esclusivo riferimento all’intervento relativo al compendio edilizio della Casa di riposo «Lazzarelli»,”.*
2. All’articolo 3 (*“Individuazione del soggetto attuatore”*), alla rubrica, dopo le parole *“Individuazione del soggetto attuatore”* sono aggiunte le parole *“del compendio edilizio della Casa di riposo «Lazzarelli»”.*
3. All’articolo 5 (*Disposizioni organizzative, procedurali e autorizzative”*):
  - a) alla rubrica, dopo le parole *“Disposizioni organizzative, procedurali e autorizzative”* sono aggiunte le parole *“del compendio edilizio della Casa di riposo «Lazzarelli»”;*
  - b) al comma 1, dopo le parole *“di cui all’articolo 1”* sono inserite le parole *“, comma 1, lettera a)”.*
4. All’articolo 6 (*“Conferenza dei servizi speciale”*), alla rubrica, dopo le parole *“Conferenza dei servizi speciale”* sono aggiunte le parole *“per il compendio edilizio della Casa di riposo «Lazzarelli»”.*
5. All’articolo 7 (*“Collegio consultivo tecnico”*), alla rubrica, dopo le parole *“Collegio consultivo tecnico”* sono aggiunte le parole *“per il compendio edilizio della Casa di riposo «Lazzarelli»”.*
6. All’articolo 8 (*“Disposizioni finanziarie”*), alla rubrica, dopo le parole *“Disposizioni finanziarie”* sono aggiunte le parole *“per il compendio edilizio della Casa di riposo «Lazzarelli»”.*

## **Articolo 3**

***(Introduzione dell’articolo 3-bis nell’Ordinanza speciale n. 45 del 31 gennaio 2023)***

1. Dopo l’articolo 3 dell’Ordinanza speciale n. 45 del 31 gennaio 2023 è inserito il seguente:  
*“Art. 3-bis (Soggetti coinvolti nell’intervento sul complesso del Santuario di San Pacifico)*

*1. In relazione all'intervento unitario di ricostruzione del complesso del Santuario di San Pacifico, nelle sue componenti pubblica e privata, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Marche ed il Comune di San Severino Marche adottano, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, i provvedimenti amministrativi ed esercitano le funzioni necessarie alla realizzazione dell'intervento e al coordinamento tra ricostruzione pubblica e privata, secondo quanto previsto dalla presente ordinanza.*

*2. Il coordinamento procedimentale e tecnico dell'intervento è assicurato dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Marche, che opera secondo le disposizioni della presente ordinanza e, per quanto non espressamente disciplinato, secondo le procedure, le modalità ed i termini previsti dal Testo unico della ricostruzione privata.*

*3. L'Ente morale Provincia Picena San Giacomo della Marca dei Frati Minori, con sede in Jesi (AN), è proprietario degli immobili individuati al foglio 165, particella A, sub 1.*

*4. Il Fondo Edifici di Culto (FEC), con sede in Roma, è proprietario degli immobili individuati al foglio 165, particella A, sub 3.”.*

#### **Articolo 4**

##### ***(Introduzione dell'articolo 5-bis nell'Ordinanza speciale n. 45 del 31 gennaio 2023)***

*1. Dopo l'articolo 5 dell'Ordinanza speciale n. 45 del 31 gennaio 2023 è inserito il seguente:*

*“Art. 5-bis (Intervento sul complesso del Santuario di San Pacifico: modalità di presentazione, verifica, concessione ed erogazione del contributo)*

*1. Il complesso del Santuario di San Pacifico, costituito dalla Chiesa di San Pacifico e dal Convento di Santa Maria delle Grazie, è formato da un aggregato di tre unità strutturali, di proprietà pubblica e privata, rese inagibili dagli eventi sismici e oggetto delle schede AeDES nn. 006 e 007 del 9 marzo 2018, n. 003 del 20 gennaio 2020 e della scheda MiBACT n. 022 del 2 febbraio 2017, che ne hanno accertato l'inagibilità. Le unità strutturali sono funzionalmente e strutturalmente interconnesse; oltre il 50 per cento della superficie complessiva dell'aggregato appartiene all'Ente morale Provincia Picena San Giacomo della Marca dei Frati Minori. Il complesso presenta un comportamento strutturale d'insieme rispetto alle azioni orizzontali; la stretta interconnessione tra le diverse porzioni rende tecnicamente non adeguata una progettazione separata per singole unità strutturali e richiede una modellazione globale e una progettazione unitaria dell'intervento.*

*2. In ragione delle caratteristiche di cui al comma 1 e al fine di assicurare l'accelerazione, la semplificazione e il coordinamento delle procedure, l'intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), è attuato unitariamente, in deroga agli articoli 12 e 14 del Testo unico della ricostruzione privata (TURP), approvato con Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, secondo le seguenti modalità:*

*a) la domanda di contributo relativa all'intero complesso del Santuario di San Pacifico è presentata e istruita come intervento unitario a prevalente proprietà privata;*

*b) le opere ammissibili e il relativo contributo sono determinati sulla base delle disposizioni del TURP, fatta eccezione per l'unità strutturale adibita a Chiesa, per la quale sono determinati sulla*

*base del progetto esecutivo redatto secondo le modalità previste dal Piano edifici di culto di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016;*

*c) l'intervento segue, per quanto compatibili con la presente disciplina speciale, le procedure di cui all'articolo 59, comma 2, del TURP, attivate dal consorzio o da altra forma associativa costituita per la gestione dell'intervento unitario ai sensi dell'articolo 14 del TURP;*

*d) per le unità strutturali non adibite a Chiesa, il costo convenzionale ponderale è determinato sulla base dei livelli operativi dei singoli edifici;*

*e) il progetto di restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico è unico per l'intero aggregato e comprende sia le parti comuni sia quelle di proprietà esclusiva; per la componente privata è corredato dalla documentazione prevista dalla Sezione I della Parte II del TURP;*

*f) il costo dell'intervento, determinato secondo il computo metrico estimativo redatto sulla base del Prezzario Unico del Cratere ovvero, in alternativa, del prezzario regionale di riferimento vigente, e gli oneri per le prestazioni professionali sono distinti in relazione ai rispettivi meccanismi di finanziamento, secondo la disciplina applicabile. Gli incrementi di cui alle Tabelle 7 e 7.1 dell'Allegato 5 del TURP sono applicabili se il computo metrico estimativo è redatto sulla base del prezzario unico interregionale (P.U.C.) predisposto dal Commissario straordinario e, limitatamente alle voci non contemplate dallo stesso, anche i prezzari delle altre regioni interessate dal sisma 2016, con priorità per quello territorialmente di competenza;*

*g) l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Marche verifica l'ammissibilità degli interventi e determina il contributo secondo le modalità di calcolo definite dal TURP per la quota relativa alle parti comuni della componente privata e alle finiture di proprietà esclusiva delle unità immobiliari di esclusiva proprietà privata; entro i medesimi termini segnala al Commissario straordinario l'entità del finanziamento pubblico necessario per le quote di proprietà pubblica ricadenti nella porzione a prevalente proprietà privata;*

*h) l'individuazione dell'impresa affidataria, le modalità della relativa comunicazione e i tempi di esecuzione degli interventi sono disciplinati dal TURP vigente alla data di presentazione dell'istanza di contributo;*

*i) il contributo spettante per le quote di proprietà privata e per le quote di proprietà comune della componente privata è concesso mediante il meccanismo del finanziamento agevolato di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2016. Alla quota di proprietà pubblica ricadente nella medesima componente si provvede a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 189 del 2016. Alla porzione della chiesa si provvede mediante le risorse già stanziare con Ordinanza commissariale n. 132 del 30 dicembre 2022, per un importo pari a euro 3.250.000,00;*

*j) all'erogazione dei contributi relativi alla componente privata si provvede secondo le modalità previste dal TURP;*

*k) all'erogazione dei contributi relativi alla chiesa si provvede secondo quanto previsto dall'Ordinanza commissariale n. 132 del 30 dicembre 2022.*

## **Articolo 5**

***(Modifiche agli allegati dell'Ordinanza speciale n. 45 del 31 gennaio 2023)***

1. Nell'Allegato 1 all'Ordinanza speciale n. 45 del 31 gennaio 2023, al titolo, dopo le parole “*RELAZIONE ISTRUTTORIA ALL'ORDINANZA SPECIALE*” sono inserite le parole “*DEL COMPENDIO EDILIZIO DELLA CASA DI RIPOSO «LAZZARELLI» NEL*”.
2. Dopo l'Allegato 1 è inserito l'Allegato 2, recante “*RELAZIONE ILLUSTRATIVA - Proposta di modifica dell'Ordinanza Speciale n. 45 del 31 gennaio 2023 - Interventi di ricostruzione nel Comune di San Severino Marche*”.

**Articolo 6**

***(Entrata in vigore ed efficacia)***

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente Ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La presente Ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario Straordinario ([www.sisma2016.gov.it](http://www.sisma2016.gov.it)).
2. La presente Ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario Straordinario.

Il Commissario straordinario

*Sen. Avv. Guido Castelli*



Guido Castelli  
24.09.2026  
18:36:09  
GMT+01:00

# RELAZIONE ILLUSTRATIVA

## Proposta di modifica dell'Ordinanza Speciale n. 45 del 31 gennaio 2023

### "Interventi di ricostruzione nel Comune di San Severino Marche"

#### 1. PREMESSA

Gli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 hanno determinato gravi danni al patrimonio edilizio pubblico e privato del Comune di San Severino Marche, compromettendo la funzionalità di numerosi immobili di rilevante interesse storico, culturale e religioso e incidendo significativamente sulla vita sociale ed economica della comunità locale.

Con Ordinanza Speciale n. 45 del 31 gennaio 2023 è stato individuato quale intervento urgente e di particolare criticità la delocalizzazione della Casa di Riposo "Lazzarelli". Nel corso delle successive attività istruttorie svolte dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche è emersa la necessità di disciplinare anche l'intervento di restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico del complesso monumentale del Santuario di San Pacifico, caratterizzato da peculiarità tecniche e amministrative che non consentono una gestione efficace attraverso gli strumenti ordinari della ricostruzione.

La presente relazione è finalizzata a motivare l'introduzione di specifiche disposizioni all'interno dell'Ordinanza Speciale n. 45/2023, necessarie per consentire l'attuazione dell'intervento unitario sul complesso di San Pacifico.

#### 2. IL COMPLESSO DEL SANTUARIO DI SAN PACIFICO

L'intervento interessa il complesso del Santuario di San Pacifico, costituito dalla Chiesa di San Pacifico e dal Convento di Santa Maria delle Grazie, immobile dichiarato di interesse culturale ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

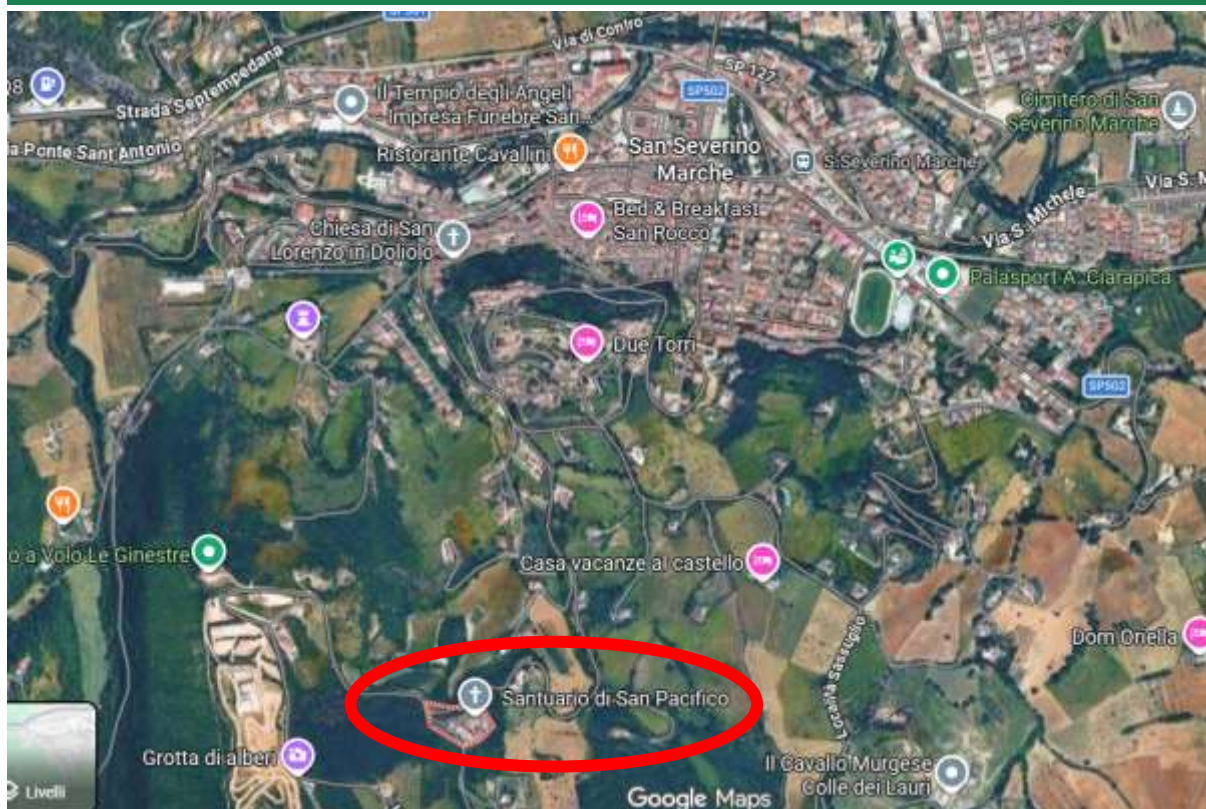


Figura 1 – Localizzazione Santuario di San Pacifico nel Comune di San Severino Marche



Figura 2 – Focus su Complesso del Santuario di San Pacifico (Estratto da Google Maps)

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*



*Figura 3 – Immagine Complesso Santuario di San Pacifico*

Il complesso rappresenta uno dei principali beni storico-religiosi del territorio comunale e costituisce un importante elemento identitario per la comunità locale, oltre a rivestire una significativa funzione culturale, spirituale e turistica.

Dal punto di vista proprietario il complesso è caratterizzato dalla presenza di proprietà appartenenti al Fondo Edifici di Culto (FEC) e all'Provincia Picena San Giacomo della Marca dei Frati Minori, con prevalenza della componente privata in termini di superfici e consistenza dell'aggregato.

### **3. DANNI PROVOCATI DAGLI EVENTI SISMICI**

A seguito degli eventi sismici del 2016 il complesso ha riportato significativi danneggiamenti alle strutture portanti e agli elementi architettonici di pregio.

Le verifiche effettuate hanno evidenziato:

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

- lesioni diffuse nelle murature portanti;
- attivazione di meccanismi di ribaltamento nella controfacciata della chiesa;
- danneggiamenti alle volte, alle coperture e agli elementi strutturali del convento;
- gravi lesioni alla cappella ottagonale;
- danni agli apparati decorativi e agli elementi architettonici vincolati.

I danni risultano accertati mediante le schede AeDES e MiBACT redatte a seguito del sisma e hanno determinato condizioni di inagibilità che perdurano tuttora.

## **4. CRITICITÀ DELL'INTERVENTO**

### **4.1 Criticità strutturale**

La principale criticità dell'intervento è rappresentata dalla particolare configurazione dell'aggregato edilizio.

Dall'istruttoria tecnica svolta emerge infatti che il complesso non può essere correttamente analizzato e progettato mediante la separazione in singole unità strutturali autonome. Le varie porzioni dell'edificio presentano infatti una forte integrazione costruttiva derivante dall'evoluzione storica del complesso e dalla progressiva stratificazione degli interventi edilizi realizzati nel corso dei secoli.

Lo studio strutturale allegato alla proposta evidenzia che il comportamento sismico dell'immobile è di tipo unitario e che la modellazione globale dell'intero aggregato rappresenta l'unica metodologia tecnicamente corretta per la valutazione della sicurezza e la progettazione degli interventi di miglioramento sismico.

L'eventuale suddivisione progettuale tra le diverse proprietà determinerebbe pertanto una rappresentazione ingegneristica non coerente con il comportamento reale della struttura.

### **4.2 Criticità amministrativa**

L'attuale disciplina della ricostruzione distingue i procedimenti relativi agli immobili pubblici da quelli relativi agli immobili privati.

Nel caso in esame tale impostazione risulta difficilmente applicabile poiché il complesso edilizio costituisce un organismo architettonico e strutturale unitario, caratterizzato dalla presenza contemporanea di beni appartenenti a soggetti pubblici e privati.

La gestione separata delle procedure comporterebbe inevitabili criticità riguardanti:

- la redazione del progetto strutturale;

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

- la quantificazione dei contributi;
- l'individuazione delle responsabilità esecutive;
- il coordinamento dei lavori;
- la gestione dei tempi di attuazione dell'intervento.

#### **4.3 Criticità normativa**

La disciplina ordinaria della ricostruzione non contempla espressamente la realizzazione di un intervento unitario riferito ad un aggregato caratterizzato da:

- proprietà mista pubblica e privata;
- progettazione strutturale necessariamente globale;
- finanziamenti derivanti da differenti canali amministrativi;
- interventi strettamente interdipendenti dal punto di vista esecutivo.

Si rende pertanto necessario introdurre una disciplina speciale che consenta il coordinamento dei diversi procedimenti amministrativi e l'attuazione dell'intervento secondo una logica unitaria e coerente con le risultanze tecniche emerse dall'istruttoria.

### **5. URGENZA DELL'INTERVENTO**

L'intervento presenta carattere di particolare urgenza in considerazione:

- del protrarsi delle condizioni di inagibilità del complesso;
- del progressivo deterioramento dei beni architettonici e artistici;
- della necessità di salvaguardare un immobile dichiarato di interesse culturale;
- dell'importanza religiosa, culturale e identitaria del Santuario per il territorio comunale;
- dell'esigenza di garantire il rapido avvio delle attività di ricostruzione.

A distanza di quasi dieci anni dagli eventi sismici permane infatti l'impossibilità di restituire alla collettività un bene monumentale di primaria importanza, con evidenti ripercussioni sul patrimonio culturale locale e sulle attività connesse alla sua fruizione.

### **6. NECESSITÀ DELLA MODIFICA DELL'ORDINANZA SPECIALE**

Alla luce delle criticità sopra descritte si rende necessario modificare l'Ordinanza Speciale n. 45/2023 prevedendo specifiche disposizioni finalizzate a:

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

- individuare il complesso del Santuario di San Pacifico quale intervento urgente e di particolare criticità;
- garantire una progettazione unitaria dell'aggregato;
- assicurare il coordinamento tra le componenti pubbliche e private dell'intervento;
- consentire la presentazione di un'unica istanza relativa all'intero complesso;
- disciplinare le modalità di determinazione e di erogazione dei contributi;
- attribuire all'USR Marche il ruolo di coordinamento delle attività amministrative e procedurali;
- assicurare il necessario raccordo tra la disciplina della ricostruzione pubblica e quella della ricostruzione privata.

## **7. CONCLUSIONI**

L'intervento sul complesso del Santuario di San Pacifico presenta caratteristiche di eccezionale complessità sotto il profilo tecnico, amministrativo e procedurale.

Le risultanze dell'istruttoria dimostrano che la compenetrazione strutturale delle diverse porzioni dell'immobile e la contestuale presenza di proprietà pubbliche e private rendono indispensabile una gestione unitaria dell'intervento, non conseguibile mediante gli strumenti ordinari previsti dalla vigente disciplina della ricostruzione.

Per tali ragioni si propone la modifica dell'Ordinanza Speciale n. 45 del 31 gennaio 2023, introducendo una specifica disciplina volta a consentire la realizzazione dell'intervento di restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico del complesso del Santuario di San Pacifico in modo coordinato, efficace e coerente con le esigenze di tutela del bene culturale e di accelerazione del processo di ricostruzione.

### **IL DIRIGENTE**

**Settore Soggetto Attuatore e Ordinanze Speciali**  
**Ing. Giuseppe LAURETI**

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*